

CITTA' DI
VENEZIA



Area Coesione Sociale
Servizio Supporto Gestione Associata di Ambito

Affidamento del Servizio specialistico di supporto al Progetto Voucher, per l'accesso ai servizi alla prima infanzia, per l'ATS VEN_12 Venezia, ai sensi della DGR 1054/2025.

**CAPITOLATO
TECNICO E PRESTAZIONALE**

Responsabile Unico del Progetto
Dott. Marco Bocca

PREMESSE

Con la Delibera di Giunta della Regione del Veneto n.1191 del 18/08/2020 è stato istituito l'Ambito Sociale VEN_12 Venezia, costituito dai Comuni di Marcon, Quarto d'Altino e Venezia.

Con il RINNOVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI SOCIALI TRA I COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN_12 - VENEZIA (MARCON, QUARTO D'ALTINO, VENEZIA) AL 31.12.2026, PG 217894 del 06/05/2024, Repertorio 25014 del 06/05/2024, vengono disciplinate le modalità attuative della gestione associata delle funzioni sociali tra i Comuni di Marcon, Quarto d'Altino e Venezia; spettano al Comune di Venezia le attività in qualità di Comune capofila delegato;

La Legge Regionale n. 9 del 04/04/2024 ASSETTO ORGANIZZATIVO E PIANIFICATORIO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI prevede da parte dei Comuni, titolari della funzione socio assistenziale, la gestione in forma associata a livello di ATS di tutte le funzioni strategiche di pianificazione, programmazione, progettazione, gestione e valutazione del sistema locale dei servizi sociali, a decorrere dal 2026;

Con apposito PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI COSTITUENTI L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE AMBITO SOCIALE VEN_12 - VENEZIA è stato disposto di dare attuazione alle previsioni di gestione associata della funzione socio assistenziale di cui alla richiamata LR 9/2024 tramite Convenzione ai sensi dell'art. 30 del TUEL tra i Comuni di Venezia, Marcon e Quarto d'Altino, individuando il Comune di Venezia quale capofila della gestione associata; tale gestione ricomprenderà le attività oggetto dell'Accordo di Programma sopra richiamato, ampliandole alla generalità dei servizi e degli interventi in ambito sociale come disposto dalla Convenzione medesima.

La Legge Regionale n. 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" istituisce il "Fattore Famiglia" quale strumento integrativo per definire le condizioni economiche e sociali della famiglia che accede alle prestazioni sociali ed ai servizi a domanda individuale.

La Regione Veneto con provvedimento D.G.R. n. 1054 del 08 settembre 2025, destina un contributo alle famiglie per il tramite degli Ambiti Territoriali Sociali, al fine della fruizione dei servizi alla prima infanzia (0-3 anni), mediante la prosecuzione dell'applicazione sperimentale del "Fattore Famiglia", avviata con la D.G.R. n. 1609 del 19 novembre 2021.

La Regione Veneto, a conclusione della sperimentazione nel biennio 2022-2023 dell'applicazione del "Fattore Famiglia" in cui era stata utilizzata un'apposita piattaforma web messa a disposizione dalla Regione Veneto in forza di un accordo-quadro sottoscritto con l'Università degli Studi di Verona ha valutato e disposto con D.G.R. n. 647 del 10 giugno 2024 che l'attuazione del "Fattore Famiglia" possa avvenire direttamente da parte dei medesimi Ambiti, dando facoltà di continuare o meno con l'utilizzo della piattaforma web.

Il Comune di Venezia, capofila dell'ATS VEN_12 - Venezia, intende procedere alla attuazione della DGR 1054 del 08/09/2025: *"Voucher, per l'anno 2025, per l'accesso ai servizi alla prima infanzia, mediante la prosecuzione dell'applicazione sperimentale del Fattore Famiglia. L.R. 28 maggio 2020, n. 20 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità", art. 3"*, secondo le indicazioni contenute nella citata delibera regionale.

La DGR n. 1054/2025 stabilisce come termini per la raccolta delle istanze nel periodo **01 aprile 2026 – 15 maggio 2026**.

A tal fine si ritiene necessario avvalersi di un servizio specialistico per l'attuazione di quanto previsto dalla DGR 1054/2025. Il territorio di riferimento è quello dell'Ambito Territoriale Sociale ATS VEN_12-Venezia.

o

ART. 1 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento diretto del "Servizio specialistico di supporto al Progetto Voucher, per l'accesso ai servizi alla prima infanzia, per l'ATS VEN_12 Venezia, ai sensi della DGR n. 1054/2025".

L'appalto è da svolgersi secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

L'appalto è costituito da un unico lotto per omogeneità e unitarietà delle attività oggetto d'appalto, rivolto a uno specifico target di utenza fragile, il che non induce a ipotizzare un frazionamento delle azioni in capo a diversi soggetti giuridici e per opportunità di un unico interlocutore nell'espletamento di un servizio complesso;

Viene dato atto, pertanto, ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 36/2023 per le ragioni su esposte che tale servizio, per le sue specificità e le sue caratteristiche, non è stato accorpato artificialmente né è frazionabile in lotti.

o

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Sono contrattualmente vincolanti per l'appaltatore tutte le leggi e le norme vigenti pertinenti con il presente appalto e, in particolare:

- la Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 1054 del 08 settembre 2025 e i relativi allegati, che ha previsto di proseguire, per il 2025, presso gli Ambiti Territoriali Sociali, nell'applicazione sperimentale del Fattore Famiglia, di cui all'art. 3 della Legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020, finalizzato all'erogazione del "Voucher prima infanzia";

- la D.G.R. n. 647 del 10 giugno 2024 e suo allegato A: "Disciplina per l'applicazione del Fattore Famiglia di cui alla Legge Regionale n. 28 maggio 2020, n. 20 e alla D.G.R. n. 1406/2023", nel quale si considera che l'attuazione del Fattore Famiglia possa avvenire direttamente da parte degli Ambiti Territoriali Sociali, dando facoltà ai medesimi di continuare o meno con l'utilizzo della piattaforma web prevista negli anni precedenti e assicurando, comunque, una gestione comune a tutti gli Ambiti, attraverso l'applicazione omogenea delle scale di equivalenza che definiscono il Fattore Famiglia, così da garantire indicazioni operative standard in grado di assicurare livelli uniformi di intervento nel territori

o regionale.

o

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

L'appalto decorre dal 1° aprile 2026 al 31 agosto 2026. La piattaforma web dovrà consentire la raccolta delle domande per il "Voucher prima infanzia" anno 2025 secondo quanto previsto dalla DGR n. 1054/2025. La piattaforma web dovrà essere disponibile agli operatori dell'Amministrazione Comunale le attività previste dalla DGR 1054/2025 e specificate all'art. 5 e al fine di consentire la rendicontazione nei tempi e con i dati necessari previsti dal decreto 11296 del 30/09/2025. Il termine di avvio potrà essere confermato, anticipato o differito a seguito dell'espletamento della procedura di gara o a seguito di diversa indicazione della Regione Veneto.

La Stazione appaltante si riserva di procedere all'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 50 co. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e si riserva la facoltà di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 in ordine al controllo sul possesso dei requisiti.

Nel caso in cui venisse disposta una proroga relativa all'esecuzione delle attività progettuali o di parte delle attività progettuali afferenti alle disposizioni regionali in merito alla misura, il termine di esecuzione delle attività oggetto d'appalto potrà essere posticipato, previa intesa con l'affidatario, mantenendo comunque inalterato l'importo e la natura generale del contratto.

o

ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO E CORRISPETTIVI

PROSPETTO ECONOMICO DELL'APPALTO (IMPORTO O.F.E)				
n.	Descrizione servizi/beni/lav ori	CPV	P (principale) S (secondario)	Importo
1	Servizio specialistico di supporto al Progetto Voucher, per l'accesso ai servizi alla prima infanzia, per l'ATS VEN_12 Venezia	79411000- 8 Servizi generali di consulenza gestionale	P	€ 8.500,00
A) Importo a base di gara				€ 8.500,00
A1) Importo non soggetto a ribasso				€

B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggette a ribasso	€
A) + A1) + B) Importo complessivo	€ 8.500,00
Valore globale stimato	€ 8.500,00

Anche ai fini del combinato disposto degli articoli 108, co. 9 del D.Lgs. 36/2023 e dell'articolo 26, co. 6, del Decreto n. 81 del 2008 si specifica che trattasi di appalto di natura intellettuale.

Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, e da svolgersi secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente Capitolato, compresi gli oneri non soggetti a ribasso. Il suddetto prezzo s'intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste.

L'appalto sarà finanziato nell'ambito del finanziamento previsto dalla DGR n. 1048/2025 "Assegnazione del fondo ripartito dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2025 destinato al rafforzamento delle politiche sociali".

o

ART. 5 – FINALITÀ, OBIETTIVI, TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO D'APPALTO

Il Servizio specialistico oggetto del presente capitolato prevede l'utilizzo di una piattaforma per la gestione della raccolta delle domande di contributo per l'ottenimento dei "Voucher prima infanzia", secondo quanto previsto dalla DGR n. 1054/2025, ed in particolare per lo svolgimento delle seguenti attività:

- la raccolta delle istanze di accesso;
- l'analisi delle domande rispetto ai requisiti di accesso;
- l'applicazione del Fattore Famiglia, come definito nella DGR 1054/2025;
- l'approntamento della graduatoria delle domande ammissibili con determinazione lineare del contributo spettante;
- la messa a disposizione dei dati riepilogativi su "shapefile" (formato vettoriale per sistemi informativi geografici, "GIS") per Ambito Territoriale Sociale e pe Comune delle domande pervenute e degli importi medi erogati per tipologia di famiglia, integrati con i dati relativi all'applicazione delle DGR 1609 del 19 novembre 2021 e 1277 del 18 ottobre 2022;
- la messa a disposizione di dati sulla base delle linee-guida europee per la rilevazione del reddito e delle condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC) e sulla qualità della vita (EQLS) per le seguenti aree tematiche e per tipologia di famiglia, integrati con i dati relativi all'applicazione delle DGR n. 1609 del 19 novembre 2021 e 1277 del 18 ottobre 2022:
 - o situazione economica;
 - o abitazione;
 - o lavoro;
 - o istruzione;

- o reti sociali di supporto;
- o qualità della vita;
- o salute;
- l'integrazione dei dati raccolti con i dati di cui alle banche-dati previste dal d.Lgs. 15-9- 2017 n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", specificamente all'articolo 24 "Sistema informativo unitario dei servizi sociali", rendendo disponibili all'Ambito Territoriale Sociale ulteriori estrapolazioni ed elaborazioni statistiche per le necessità dell'Ambito;
- l'integrazione, in un'ottica di efficienza ed efficacia, della piattaforma web dedicata con le piattaforme informatiche e i software applicativi gestionali utilizzati dall'Ambito Territoriale Sociale per l'attuazione del procedimento amministrativo inerente all'iniziativa "Accesso agevolato ai servizi alla prima infanzia".

Il servizio dovrà essere svolto in ottemperanza alle indicazioni di cui alla D.G.R. n. 1054 del 08 settembre 2025 della Regione del Veneto, con particolare riferimento all'"Allegato A della medesima per l'applicazione del Fattore Famiglia.

Il territorio di riferimento è quello dell'Ambito Territoriale Sociale ATS VEN_12-Venezia.

L'operatore economico dovrà rendersi disponibile ad incontri organizzativi preliminari in relazione a valutazione condivisa del progetto esecutivo di organizzazione del "Servizio specialistico di supporto al Progetto Voucher, per l'accesso ai servizi alla prima infanzia, per l'ATS VEN_12 Venezia" e potranno essere richiesti periodici incontri di allineamento in fase di esecuzione del contratto.

o

ART. 6 – PARAMETRI DI QUALITÀ

Nel rispetto dell'autonomia gestionale e organizzativa dell'appaltatore, la qualità attesa del servizio si sostanzia, in particolare, nel perseguimento dei seguenti parametri:

- costante funzionamento della piattaforma web durante il periodo di raccolta delle domande per il Voucher prima infanzia;
- tempestiva produzione della graduatoria definitiva delle domande per il Voucher prima infanzia.

o

ART. 7 – PROCEDURA DI GARA

Per l'affidamento del presente appalto si procede con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), tramite Trattativa Diretta sul portale MePA, ai sensi dell'art. 48, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, con un unico operatore economico accreditato al Bando "Servizi", Descrizione "Servizi generali di consulenza gestionale", Categoria "Servizi di supporto specialistico", CPV "79411000- 8" in possesso di documentate pregresse idonee esperienze nell'esecuzione di prestazioni contrattuali analoghe a quelle oggetto di affidamento.

L'offerta e la documentazione devono essere redatte e trasmesse al sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma MePA, secondo le procedure previste dalla Trattativa Diretta. Il manuale d'uso del fornitore e le istruzioni presenti in MePA forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Si precisa che, in ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'affidamento qualora non dovesse ritenere conveniente o idonea l'offerta, ai sensi dell'art. 108, co. 10 del D. Lgs. n. 36/2023, senza nulla dovere all'offerente.

o

ART. 8 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione di cui agli **artt. da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36/2023**, come indicati nel modulo Allegato 1 al presente Capitolato.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento di presentazione dell'offerta, degli **obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68**, oltre che ai sensi dell'**art. 94, co. 5, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023**.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'**art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001**.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Protocollo di legalità** sottoscritto il 09/10/2025 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190) e successive integrazioni costituisce causa di esclusione dalla gara.

o

ART. 9 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di seguito indicati.

A) REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

A.1) Iscrizione nei registri della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o analogo Registro di Stato per i paesi aderenti alla U.E. dal quale risulti che l'impresa è iscritta per le attività oggetto della gara **o iscrizione negli albi o nei registri secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica**.

A.2) Iscrizione nel Catalogo delle Infrastrutture digitali e dei Servizi cloud gestito dalla Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

B) REGOLE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, di cui all'art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023, ciascun componente del raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera A.1).

Il requisito di idoneità professionale di cui alla precedente lettera A.2), deve essere posseduto per la piattaforma web con cui si presta il servizio di supporto specialistico richiesto.

I requisiti di ordine speciale su indicati sono proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto, nel rispetto della normativa di cui all'art. 100 del d.lgs. 36/2023.

o

ART. 10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai concorrenti che intendono partecipare alla gara viene chiesta la presentazione della seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All'operatore economico che intende partecipare alla procedura viene chiesta la presentazione dello **Schema di dichiarazioni - domanda di partecipazione (All. 1)**, debitamente compilato, da presentare in carta semplice, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritto digitalmente dal dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'operatore economico stesso), da presentarsi secondo le modalità previste nella piattaforma MePA, **preferibilmente in formato .pdf**. La documentazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Trova applicazione quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005.

B.1) PROGETTO TECNICO

Ai concorrenti che intendono partecipare alla gara viene chiesta la presentazione di un Progetto tecnico, sottoscritto dai soggetti di cui al precedente punto A, predisposto nei termini che seguono.

Il Progetto tecnico deve essere contenuto al massimo in 10 fasciate formato A4, ad interlinea singola, con carattere non inferiore a 11. Sono esclusi dal conteggio la copertina di rilegatura, l'indice, gli eventuali allegati. Le pagine eccedenti non saranno oggetto di valutazione. Il progetto tecnico dovrà essere redatto in lingua italiana e dovrà esplicitare le specifiche tecniche del servizio richiesto in relazione a quanto indicato all'art.... del presente Capitolato. Si precisa che il Progetto tecnico sarà utile per la comprensione delle modalità di svolgimento del servizio e dell'offerta economica, al fine di valutare, sotto il profilo qualitativo, la congruità del progetto rispetto alle attività oggetto di appalto.

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione a chiarimento del Progetto di Tecnico presentato.

B.2) CURRICULUM DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ai concorrenti che intendono partecipare alla gara viene chiesta la presentazione del *curriculum vitae* dell'operatore economico nel quale si richiede di indicare anche le esperienze in corso o maturate nell'ambito dell'attuazione della DGR n. 1054/2025 o delle precedenti DGR n. 1406/2023, n. 1312/2024 e n. 647/2024, per altri ATS del Veneto.

C) OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce la documentazione economica nella Piattaforma MePA utilizzando preferibilmente il modello di offerta economica Allegato 2.

L'offerta economica, sottoscritta dai soggetti di cui al precedente punto A, deve indicare a pena di esclusione i seguenti elementi:

a) il **ribasso % offerto**, espresso in cifre e in lettere, rispetto al "Importo soggetto a ribasso" indicato nella tabella di cui all'art. 4;

b) l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni oggetto d'appalto secondo la normativa vigente.

In caso di discordanza tra gli importi indicati dal concorrente nella propria scheda di offerta economica, varrà l'indicazione più favorevole per la Stazione appaltante. Lo stesso nel caso in cui vi sia discordanza tra gli importi indicati dal concorrente nella propria scheda di offerta economica e quanto indicato nella scheda di offerta generata dal Portale MePA. Si invita, pertanto, i concorrenti a prestare particolare cura nella compilazione del suddetto modello.

Il prezzo di cui all'offerta economica presentata dal concorrente deve intendersi come comprensivo di spese di gestione e tutti gli oneri a carico dell'appaltatore per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dell'appalto, da svolgersi secondo le modalità e le specifiche indicate nel Capitolato prestazionale e tecnico e nel Progetto tecnico approvato.

o

ART. 11 - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO

Richiamato quanto previsto dall'art. 3, co. 1, lett. d) dell'All. I.1 al D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'idoneità dell'offerta presentata dall'operatore economico individuato ed eventualmente di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non sia ritenuta idonea alla stregua dei contenuti essenziali di cui al presente Capitolato.

A insindacabile giudizio della Stazione appaltante verrà valutata l'offerta economica presentata nonché il progetto tecnico e il *curriculum* dell'operatore economico, nell'ambito di una valutazione di complessiva di aderenza del progetto rispetto alle esigenze dell'Amministrazione, alla stregua dei contenuti essenziali di cui al presente capitolato conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1054/2025.

o

ART. 12 - CONTESTAZIONI E PENALI

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, rispetto alla data di avvio delle prestazioni, come definita all'art. 4, viene applicata una penale pari allo 1,5 per mille (euro uno e cinquanta centesimi ogni mille) dell'importo netto contrattuale, salvo il ritardo pregiudichi l'utilità della prestazione per l'Amministrazione comunale. In questo secondo caso, si applica quanto previsto dal successivo comma 3.

L'aggiudicatario nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamento concernenti il servizio stesso, nonché alle istruzioni e richieste che gli verranno comunicate verbalmente o per iscritto dal competente ufficio comunale. L'aggiudicatario è inoltre tenuto a eseguire puntualmente e a regola d'arte il servizio, attenendosi alle prescrizioni contenute nel presente capitolato.

In caso di singole inadempienze contrattuali, ivi compreso il mancato rispetto di quanto proposto in sede di offerta tecnica, o comunque nel caso in cui il servizio venisse attuato in modo negligente o inefficiente, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di applicare all'Appaltatore, di volta in volta, una penale variabile da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 2.500,00, in relazione alla gravità dell'inadempienza.

L'applicazione di penalità è indipendente da altre sanzioni previste da norme di legge o di regolamento che attengano al tipo di attività oggetto del presente capitolato. Inoltre, sono fatte salve eventuali pretese per maggiori danni o spese subiti dalla Stazione Appaltante a seguito dell'inadempimento e a causa del disservizio arrecato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le manchevolezze o negligenze imputabili all'Appaltatore che potranno essere causa di penalità o, se ripetute, risoluzione del contratto, sono:

- mancata attivazione o ritardo ingiustificato nella realizzazione degli interventi secondo le tempistiche definite all'art. 4;
- Giorni di malfunzionamento della piattaforma web che ne impediscano l'utilizzo per la realizzazione degli interventi definite all'art. 5 e secondo le tempistiche previste all'art. 4;
- mancata cooperazione nei controlli dell'Amministrazione;
- mancato rispetto degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento;
- mancato rispetto degli obblighi rendicontativi.

Le inadempienze sopra descritte non impediscono al Comune di esercitare il diritto sanzionatorio in casi non espressamente compresi nello stesso elenco, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

In caso di recidiva, la penalità comminata all'Appaltatore potrà essere raddoppiata rispetto alla precedente, a discrezione del Comune.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora le inadempienze di cui al precedente comma e le relative penali nel complesso siano pari o superiori al 10% del valore complessivo del contratto, o anche in misura inferiore laddove l'inadempimento sia grave ai sensi dell'art. 1455 c.c..

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali sopra citate.

Il Comune di Venezia procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dall'aggiudicatario, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

o

ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Spetta all'appaltatore un corrispettivo calcolato a corpo e a saldo per l'intera e complessiva esecuzione del servizio in oggetto svolto secondo le specifiche previste all'art. 5.

Il pagamento di quanto dovuto dall'Amministrazione comunale avverrà mediante atto dispositivo su presentazione di regolare fattura elettronica a saldo entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Le fatture potranno essere presentate solo ad avvenuta rendicontazione delle attività svolte, come indicato dal successivo art. 15, e dovranno obbligatoriamente essere inseriti i seguenti dati:

- Servizio specialistico di supporto al Progetto Voucher, per l'accesso ai servizi alla prima infanzia, per l'ATS VEN_12 Venezia, ai sensi della DGR 1054/2025;
- CIG;
- Codice univoco di riferimento UFWX64;
- Intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco 4136 – Venezia;
- Codice Fiscale 00339370272;
- estremi identificativi del Contratto cui la fattura si riferisce e della determina di aggiudicazione;
- numero fattura;
- data di fatturazione;
- importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- oggetto dettagliato;
- il periodo di riferimento delle prestazioni effettuate;
- estremi identificativi del conto corrente (nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. XX del presente Capitolato).

Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto:

- l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico dell'appaltatore e di quant'altro dallo stesso dovuto ai sensi dell'art. 12.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono integralmente compensati dall'Amministrazione comunale tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie, e quant'altro sia necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto, compreso qualsiasi onere espresso o non espresso dal

presente Capitolato inerente e conseguente all'appalto di cui si tratta.

Nel caso in cui l'appaltatore sia espressione di un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, ciascuna impresa raggruppata provvederà ad emettere in modo autonomo le fatture relativamente alle prestazioni eseguite, che dovranno recare gli elementi di cui al presente articolo.

Nel caso di subappalto, ai fini del pagamento dei corrispettivi di competenza, l'appaltatore dovrà acquisire e trasmettere alla Stazione Appaltante le fatture quietanzate dei subappaltatori. In caso di mancato adempimento, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento all'appaltatore fino alla regolarizzazione.

o

ART. 14 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso affidatario quanto dell'Amministrazione Comunale e di terzi, a causa dello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Eventuali danni arrecati nell'espletamento del servizio saranno contestati per iscritto.

o

ART. 15 - RENDICONTAZIONE

L'appaltatore è tenuto a fornire a ultimazione del servizio una relazione accompagnatoria della fattura a saldo che documenti le attività svolte in relazione a quanto indicato nell'art. del presente Capitolato.

La rendicontazione di cui al presente articolo dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'appaltatore e trasmessa a mezzo pec.

Il Comune di Venezia si riserva di chiedere documentazione integrativa qualora esigenze di monitoraggio lo richiedano.

Il mancato rispetto degli obblighi rendicontativi di cui al presente articolo, che corrispondono ad obblighi contrattuali specifici in capo all'appaltatore, comporta l'applicazione delle penali da inadempimento di cui all'art. 12 e può comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 24.

o

ART. 16 - DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'appaltatore ha l'obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di assunzione del servizio, alla categoria e nella località di svolgimento dell'attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli stessi obblighi di cui al precedente comma sono estesi in solido anche nell'ipotesi di eventuale subappalto, in relazione ai dipendenti, soci o collaboratori, impiegati dalla ditta subappaltatrice.

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

Si applica quanto disposto dall'art. 31 del D.L. n. 69/2013 e ss.mm.ii. nonché quanto previsto dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 e ss.mm.ii.

Il DURC è acquisito d'ufficio dal Comune di Venezia.

Ai sensi dell'articolo 31, co. 3, del D.L. n. 69/2013 e s.m.i., in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

- chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11, co. 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua e salvo quanto previsto dal citato co. 6 dell'art. 11.

o

ART. 17 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. N. 81/2008

L'appaltatore, nonché l'eventuale subappaltatore, ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) in sede di gara.

L'appalto attiene a servizi di natura intellettuale, pertanto, fermi restando gli obblighi di cui al co. 1 e 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l'obbligo di cui al comma 3 dello stesso articolo, che prevede l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), non si applica.

A seguito della preliminare valutazione effettuata dalla Stazione appaltante, non sono rilevabili rischi interferenti non eliminabili per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza che comportano costi della sicurezza da interferenza, che quindi sono pari a **€ 0,00.=**.

o

ART. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il **CIG**.

Al fine di garantire la corretta applicazione degli obblighi di tracciabilità lungo tutta la filiera delle imprese coinvolte nell'esecuzione del contratto, l'appaltatore si obbliga a:

- inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- comunicare immediatamente alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante l'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo;
- inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità e idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione; si ritiene, altresì, ammissibile assolvere all'onere di comunicazione mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità;
- collaborare nello svolgimento dei controlli della stazione appaltante volti alla verifica dei pagamenti afferenti a tutti i soggetti della filiera delle imprese, fornendo su richiesta, le fatture e copia dei bonifici effettuati dal conto dedicato nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti, riportanti il CIG e, se presente, il CUP relativi all'appalto.

o

ART. 19 - RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DEI DATI

L'appaltatore accetta di essere designato quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (di seguito il "Responsabile"), ai sensi dell'art. 28 del sottoindicato GDPR, nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato con il Titolare in virtù del Contratto (di seguito il "Contratto") e si impegna a rispettare la cd. Normativa applicabile (di seguito "Normativa Applicabile"), quale insieme delle norme rilevanti in materia di privacy alle quali il Titolare è soggetto, incluso il Regolamento europeo 2016/679, il D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (di seguito, unitamente "GDPR"), General Data Protection Regulation - "GDPR") ed ogni linea guida, norma di legge, codice o provvedimento rilasciato o emesso dagli organi competenti o da altre autorità di controllo. Il trattamento può riguardare anche dati particolari. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente

per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Contratto e dalla normativa in esso richiamata.

Il Responsabile esegue il trattamento dei dati personali per conto del Titolare in relazione agli adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del Contratto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti del Comune di Venezia.

Il Responsabile esegue il trattamento delle seguenti tipologie di dati personali: acquisizione dati identificativi personali, anche particolari come dati sanitari, nonché dati relativi a condanne penali e reati, di persone fisiche per l'attuazione dell'oggetto del Contratto.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 28 del citato GDPR, il Responsabile è tenuto a:

a. effettuare la ricognizione delle banche dati, degli archivi (cartacei e non) relativi ai trattamenti effettuati in esecuzione del Contratto;

b. tenere un registro, come previsto dall'art. 30 del GDPR, in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Comune/Stazione Appaltante, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e del Titolare e, laddove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;

- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate;

c. organizzare le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire la corretta esecuzione del Contratto;

d. non diffondere o comunicare a terzi i dati trattati per conto del Comune;

e. garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente che accede ai dati personali del Titolare ed assicurare, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione (quali incaricati/autorizzati del trattamento) con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali;

f. tenere i dati personali trattati per conto del Comune separati rispetto a quelli trattati per conto di altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Responsabile in particolare si obbliga a:

a. implementare le misure di sicurezza riportate nella tabella sottostante:

1 . MISURE ORGANIZZATIVE
<ul style="list-style-type: none">• Tenuta di un registro delle attività del trattamento come previsto dall'art. 30 RGPD, in cui siano riportati i trattamenti effettuati per conto del titolare
<ul style="list-style-type: none">• Presenza di una procedura di gestione degli incidenti che preveda, nei casi si renda necessario, la sollecita segnalazione al titolare secondo le disposizioni definite nell'accordo fra le parti
<ul style="list-style-type: none">• Nomina di un Data Protection Officer
<ul style="list-style-type: none">• Conferimento di istruzioni scritte ai soggetti autorizzati dal responsabile in tema di protezione e sicurezza dei dati personali
<ul style="list-style-type: none">• Formazione dipendenti in tema di protezione e messa in sicurezza dei dati trattati nello svolgimento di attività correlate al servizio svolto per conto del titolare
<ul style="list-style-type: none">• Formalizzazione per tutti i dipendenti e collaboratori del responsabile di un impegno alla riservatezza sui dati trattati nello svolgimento di attività correlate al servizio svolto per conto

del titolare
<ul style="list-style-type: none"> • Ricorso a sub-responsabili solo a seguito di preventiva comunicazione al titolare e a sua mancata opposizione entro 30 giorni dalla sua comunicazione
<ul style="list-style-type: none"> • Limitazione ai sub-responsabili di accesso ai dati del titolare espressamente per l'espletamento dei servizi oggetto dell'accordo tra titolare e responsabile
<ul style="list-style-type: none"> • Verifiche periodiche sui fornitori (ad es. tramite verifica documentale, verifica presenza e/o sussistenza certificazioni del fornitore o audit presso il fornitore)
<ul style="list-style-type: none"> • Espresso divieto di trasferimento dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione Europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, consenso degli interessati, etc.)
<ul style="list-style-type: none"> • Trasferimento o effettuazione di trattamento dei dati personali del titolare verso un paese terzo e/o al di fuori dell'Unione Europea esclusivamente a seguito di autorizzazione scritta del Titolare
2 . MISURE FISICHE
<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di sistemi di protezione degli ambienti in cui viene effettuato il trattamento dei dati per conto del titolare (es. allarmi perimetrali o volumetrici, presenza di inferriate o blindatura alle finestre e porte antisfondamento, sistemi antincendio)
<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di sistemi di limitazione degli accessi ai soli soggetti autorizzati agli ambienti in cui viene effettuato il trattamento dei dati per conto del titolare (es. tramite accessi con chiavi/badge, monitoraggio/tracciamento degli accessi, guardiania, ecc)
<ul style="list-style-type: none"> • Adozione di policy e procedure per la gestione degli accessi fisici ai locali in cui viene effettuato il trattamento dei dati per conto del titolare
<ul style="list-style-type: none"> • Protezione fisica e conservazione in sicurezza dei supporti portatili di archiviazione in uso presso l'organizzazione
3 . MISURE SUGLI ARCHIVI CARTACEI
<ul style="list-style-type: none"> • Messa in sicurezza degli archivi cartacei attraverso i quali viene effettuato il trattamento dei dati per conto del titolare
<ul style="list-style-type: none"> • Limitazione degli accessi agli archivi cartacei (es. mediante chiusura a chiave degli armadi e/o degli uffici in assenza del personale, etc...)
<ul style="list-style-type: none"> • Condivisione e della comunicazione cartacea esclusivamente con soggetti autorizzati
<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione a terzi di documentazione cartacea solamente quando previsto all'interno delle attività di trattamento di dati effettuato per conto del titolare
<ul style="list-style-type: none"> • Conferimento dell'informativa agli interessati se previsto tra le condizioni di fornitura del servizio
4. MISURE SULLE RISORSE ICT
<ul style="list-style-type: none"> • Adozione di procedure e sistemi di gestione degli accessi logici (sistemi e processi di autorizzazione, profilazione degli accessi, gestione delle utenze, verifica periodica di sussistenza dei diritti di accesso dei soggetti autorizzati con disabilitazione delle utenze non più operanti)
<ul style="list-style-type: none"> • Implementazione di sistemi e processi di salvataggio (backup) e ripristino dei dati trattati per conto del titolare (schedulazione periodica dei backup in ambiente separato dalla rete di produzione, test di ripristino, custodia dei supporti e dispositivi di backup in luoghi sicuri)
<ul style="list-style-type: none"> • Limitazione di utilizzo esclusivo di software autorizzati dall'organizzazione per il trattamento di

dati personali, con divieto di utilizzo di risorse non autorizzate
<ul style="list-style-type: none"> • Adozione di procedure di dismissione e/o eliminazione di dispositivi e supporti hardware contenenti dati del titolare
<ul style="list-style-type: none"> • Ove necessario, adozione di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione degli archivi informatici
<ul style="list-style-type: none"> • Adozione di sistemi antimalware per postazioni di lavoro, server e altri dispositivi elettronici di trattamento dati
<ul style="list-style-type: none"> • Implementazione di processi e sistemi di verifica di vulnerabilità sui sistemi e di distribuzione delle patch di sicurezza rilevanti sui dispositivi in uso presso l'organizzazione
<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento continuo dei livelli di sicurezza dei sistemi informatici in uso presso l'organizzazione con cui si trattano dati per conto del titolare
<ul style="list-style-type: none"> • Impiego di dispositivi di sicurezza perimetrale con funzioni di sicurezza (ad esempio Firewall e sistemi di Network Detection ed Event & Log Monitoring, SIEM, ecc.) necessari a rilevare e contenere eventuali incidenti di sicurezza ICT e in grado di gestire gli IoC (Indicator of Compromise)
<ul style="list-style-type: none"> • Effettuazione di audit periodici tramite organizzazioni esterne specializzate sui propri sistemi di sicurezza (es. vulnerability assessment, penetration test, security assessment, ecc.)
<ul style="list-style-type: none"> • Attivazione di sistemi di cifratura sui canali di connessione esterna autorizzata alla rete dell'organizzazione (es. Virtual Private Network o strumenti equivalenti)
<ul style="list-style-type: none"> • Implementazione di sistemi di protezione, autorizzazione, autenticazione e crittografia sulle reti wireless utilizzate presso l'organizzazione
<ul style="list-style-type: none"> • Attivazione di sistemi di cifratura sui dispositivi portatili che trattano dati personali
<ul style="list-style-type: none"> • Adozione ed osservanza delle Misure Minime di Sicurezza ICT per le PA, almeno per il livello M ("Minimo"), sui sistemi informativi attraverso cui sono trattati i dati per conto del titolare del trattamento
<ul style="list-style-type: none"> • Distruzione e smaltimento dei supporti informatici di memorizzazione logica o cancellazione dei dati (o attuazione di misure atte a garantire la loro non intelligibilità) presenti sui supporti per il loro reimpiego, alla luce del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali del 13 ottobre 2008 in materia di smaltimento strumenti elettronici
5. MISURE SULLE CREDENZIALI DI ACCESSO
<ul style="list-style-type: none"> • Definizione di politica di gestione delle password con metodi e complessità adeguati al rischio del contesto operativo (es. password complesse con caratteri alfanumerici, lunghezza di almeno 12 caratteri, scadenza con obbligo di modifica della password ogni 3 mesi, reimpostazione password obbligatoria al momento della comunicazione; in alternativa autenticazione a doppio fattore con lunghezza di almeno 8 caratteri)
<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione agli utenti di userid e password utilizzando differenti canali di comunicazione
<ul style="list-style-type: none"> • Assegnazione di credenziali personali ad ogni utente
<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di condivisione di credenziali fra gli utenti autorizzati e di comunicazione ad altri soggetti delle credenziali personali
<ul style="list-style-type: none"> • Conservazione in sicurezza delle credenziali assegnate
<ul style="list-style-type: none"> • Istruzione agli autorizzati circa la messa in sicurezza delle proprie credenziali
<ul style="list-style-type: none"> • Blocco delle utenze in caso di tentativi ripetuti di inserimento di credenziali scorrette
6. MISURE SUGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA
<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione e designazione individuale degli amministratori di sistema dei soggetti che svolgono le attività di gestione e manutenzione dei sistemi informatici, definite dal

provvedimento del Garante Privacy del 2008 in tema di amministratori di sistema
<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione degli specifici ambiti di operatività degli amministratori di sistema autorizzati in base al profilo di operatività assegnato
<ul style="list-style-type: none"> • Attribuzione di credenziali specifiche, con obbligo di utilizzo di autenticazione a doppio fattore o in alternativa utilizzo di credenziali con password di lunghezza di almeno 14 caratteri per tutti i profili di amministrazione dei sistemi informatici attraverso i quali vengono trattati i dati del titolare del trattamento
<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento continuo dell'elenco degli amministratori di sistema che operano sulle risorse attraverso cui sono trattati i dati del titolare del trattamento
<ul style="list-style-type: none"> • Tracciamento e registrazione diretta o indiretta degli accessi degli amministratori di sistema sui sistemi gestiti dal responsabile, con mantenimento per almeno 6 mesi dei log di accesso ai sistemi
<ul style="list-style-type: none"> • Adozione ed osservanza delle misure previste per soggetti importanti così come formalizzate dall'Agenzia per la Cybersecurity Nazionale (ACN).
7. MISURE DI SICUREZZA SUI CENTRI ELABORAZIONE DATI
<ul style="list-style-type: none"> • Limitazione, monitoraggio e tracciamento degli ingressi/uscite tramite controllo degli accessi fisici ai locali da parte dei soggetti autorizzati (attraverso l'utilizzo di credenziali, dispositivi di autenticazione o identificazione personale)
<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di adeguati sistemi di protezione fisica dei locali (es. porte antisfondamento, finestre blindate o protette da inferriate)
<ul style="list-style-type: none"> • Installazione di sistemi di controllo antintrusione (telecamere interne o sistemi volumetrici)
<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di adeguati sistemi di protezione ambientale dei locali (sistema di rilevamento fumi e/o sistema antincendio allarmato, sistema di rilevamento allagamento allarmato, sistema di rilevamento temperatura allarmato, sistema di condizionamento)
<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di sistemi di continuità elettrica costituiti da UPS di zona e, in caso di necessità, gruppi elettrogeni
<ul style="list-style-type: none"> • Adozione di sistemi di ridondanza delle risorse ICT (elaboratori di dati, sistemi di comunicazione e trasmissione, dispositivi di archiviazione)
<ul style="list-style-type: none"> • Adozione di procedure e sistemi di disaster recovery e business continuity
8. MISURE DI SICUREZZA SUL SOFTWARE
<ul style="list-style-type: none"> • Progettazione e sviluppo del software con tecniche di <i>security by design</i> e <i>security by default</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Implementazione di specifiche di sicurezza nel codice, nella struttura della base dati e nei sistemi di autenticazione degli utenti
<ul style="list-style-type: none"> • Adozione di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione sulle basi di dati in caso di trattamento di categorie particolari di dati o dati personali relativi a condanne penali e reati
<ul style="list-style-type: none"> • Effettuazione di test periodici di sicurezza sul software sviluppato (es. penetration test, security assessment, ecc.)
<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione e correzione continua delle vulnerabilità sul software fornito

- b.** mantenere ogni ulteriore misura organizzativa e tecnica di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito;
- c.** far sì che le predette misure siano idonee a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR;
- d.** verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate e aggiornarle;

- e.** procedere alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Titolare, curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;
- f.** assistere tempestivamente il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'eventuale obbligo del Titolare stesso di procedere ad un DPIA;
- g.** assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e della eventuale necessità di procedere ad un DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati) ex art. 35 e ss del GDPR;
- h.** procedere alla notifica alla Stazione Appaltante, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le 24 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 33 del GDPR, nel caso in cui si verifichi un Data breach (violazione di dati personali secondo il dettato dell'art. 33 del GDPR) anche presso i propri Sub-responsabili; la notifica deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 33, 3° comma del GDPR (la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate). Il Responsabile, inoltre, adotta, di concerto con la Stazione Appaltante, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente;
- i.** predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di eventuali "Data breach", la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate;
- l.** astenersi dal trasferire i dati personali trattati al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza il previo consenso scritto del Comune;
- m.** avvertire prontamente la Stazione Appaltante, entro tre (3) giorni lavorativi, in merito alle eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire inviando copia delle istanze ricevute all'indirizzo pec:
coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it e collaborare al fine di garantire il pieno esercizio da parte degli interessati di tutti i diritti previsti dalla Normativa applicabile;
- n.** avvisare immediatamente, e comunque entro tre (3) giorni lavorativi, il Titolare del trattamento, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell'Autorità Garante o di quella Giudiziaria eventualmente ricevuta inviando copia delle istanze all'indirizzo pec:
coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it per concordare congiuntamente il riscontro;
- o.** predisporre idonee procedure interne finalizzate alla verifica periodica della corretta applicazione e della congruità degli adempimenti posti in essere ai sensi della Normativa applicabile, attuate d'intesa con il Titolare anche in applicazione delle Misure tecniche e organizzative di sicurezza;
- p.** mantenere un costante aggiornamento sulle prescrizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, nonché sull'evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi di sicurezza, modalità di utilizzo e relativi criteri organizzativi adottabili;

Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l'invio presso i locali del Responsabile di propri funzionari a ciò delegati, o tramite l'invio di apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti prescrizioni.

In alternativa a quanto sopra precisato, il Responsabile può fornire al Titolare copia di eventuali certificazioni esterne, audit report e/o altra documentazione sufficiente a verificare la conformità del Responsabile alle Misure tecniche e organizzative di sicurezza di cui al precedente comma 5.

Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, presenta richiesta di autorizzazione al Titolare ai sensi dell'art. 28, par.4 del citato regolamento UE 2016/679, che indichi il subresponsabile e assicuri che il subresponsabile è tenuto ai medesimi obblighi di cui al presente articolo.

Il Responsabile fornisce al Titolare un report descrittivo in forma scritta che specifichi le attività di trattamento dei dati personali da demandare al Sub-responsabile, con la previsione delle seguenti prescrizioni:

- a.** la limitazione dell'accesso del Sub-responsabile ai dati personali strettamente necessari per soddisfare gli obblighi contrattuali del Responsabile, vietando l'accesso ai dati personali per qualsiasi altro scopo;
- b.** il rispetto di obbligazioni equivalenti a quelle previste nel presente articolo nonché la possibilità di effettuare audit;
- c.** la piena responsabilità del Responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi atto o omissione del Sub-responsabile rispetto alle obbligazioni assunte.

Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare (ivi inclusi i dipendenti e agenti) da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità conseguente ad eventuali violazioni, da parte sua e del sub-responsabile di cui al comma precedente, degli obblighi della Normativa applicabile o delle disposizioni contenute nel Contratto.

Fatte salve le disposizioni contenute nel Contratto in tema di risoluzione e ad integrazione delle stesse, le parti stabiliscono che l'inadempimento del punto h del precedente comma 4 del presente articolo e' causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

o

ART. 20 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 09 ottobre 2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente procedura.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro,

prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella esecuzione del presente appalto la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al precedente comma.

Il contratto d'appalto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla Stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della Stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

L'Appaltatore è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Venezia (accessibile al sito <https://whistleblowing.comune.venezia.it/>).

o

ART. 21 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.P.R. N. 62/2013 E DAL CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VENEZIA

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente affidamento, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con ruolo e attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii. (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018 e

successivamente aggiornato da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

A tal fine la Stazione appaltante trasmetterà all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013 ss.mm.ii., copia del Decreto stesso e copia del Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia ai sensi dell'art. 11 dello stesso, per una loro più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia del DPR 62/2008 e copia del Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia, ai suoi collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia, sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

o

ART. 22 – INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

L'appaltatore deve rispettare gli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità previsti dalla DGR n. 1054 dell'8 settembre 2025.

o

ART. 23 – CAUZIONI

La cauzione provvisoria per la partecipazione alla presente procedura, ai sensi dell'art. 53 comma 1 D. Lgs. 36/2023, non è richiesta.

La cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, non è richiesta, in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale che si esegue in un breve lasso temporale, di importo contenuto e resa da operatore qualificato.

o

ART. 24 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, il Comune di Venezia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 122 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Costituiscono altresì cause di risoluzione del contratto – con conseguente facoltà per il Comune di Venezia di risolvere il contratto con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 122

co. 3 D.Lgs. n. 36/2023 – i seguenti casi:

- mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazioni stipendi, trattamento previdenziale e assicurativo a favore del personale dell'affidatario;
- inadempimento grave alle disposizioni del RUP riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
- rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni stesse nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di contratto, del presente Capitolato e alle specifiche contenute nel Progetto tecnico presentato, fermo restando quanto previsto dall'art. 12;
- ogni altra grave inadempienza qui non contemplata od ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione anche temporanea dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile e ss.;
- ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive;
- negli altri casi previsti dalla legge.

Il contratto è, inoltre, risolto di diritto in caso di violazione di quanto disposto dall'art. 53, co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, che il concorrente, in sede di gara, dovrà dichiarare di rispettare, e, dunque, di non trovarsi nella condizione prevista dalla citata disposizione in quanto ha non concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso la possibilità di concludere la procedura d'appalto senza l'aggiudicazione qualora esigenze di finanza pubblica rendano non più coerenti gli oneri finanziari derivanti dalla procedura stessa con i vincoli normativi relativi agli equilibri di finanza pubblica.

o

ART. 25 - SUBAPPALTO

È consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all'art. 119, del D.

Lgs. 36/2023.

o

ART. 26 - ANTICIPAZIONE

Si applica l'art. 33 - Esclusione dall'anticipazione del prezzo, dell'Allegato II.14 del D.Lgs.36/2023 in quanto trattasi di contratto di servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

o

ART. 27 – REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'all'art. 60 co. 3 lett. b) e dell'allegato II.2-bis del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii., ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT PPS [702] Attività di consulenza gestionale.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, la revisione dei prezzi è riconosciuta con cadenza annuale se le variazioni accertate, in aumento o in diminuzione, risultano superiori al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura del 80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al momento del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1 co. 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione di cui al medesimo art. 1.

La Stazione appaltante monitora l'andamento dell'indice su indicato con la medesima frequenza di aggiornamento dell'indice stesso.

Qualora il contratto si sviluppi per un periodo di esecuzione che eccede 12 mesi, la revisione dei prezzi decorre dall'anno successivo a quello di avvio delle prestazioni e verrà riconosciuta una sola volta per ciascuna annualità. Le variazioni di prezzo in aumento sono valutate al netto delle revisioni già precedentemente accordate

Qualora si verificano la condizione per la revisione dei prezzi, l'incremento verrà riconosciuto d'ufficio sulla base di apposita istruttoria condotta dal RUP, e verrà corrisposto con fattura separata dopo l'approvazione della revisione stessa.

Il Rup comunica all'appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità sopra descritte, da applicare alle prestazioni da eseguire.

o

ART. 28 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE

Competono all'Amministrazione Comunale la vigilanza e il controllo delle attività. In particolare, la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi dell'appalto, agli indicatori di qualità e del rispetto della normativa vigente.

L'esecuzione del contratto è diretta dal RUP, che si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 114 D.Lgs. n. 36/2023, con i compiti declinati dagli artt. 114-115-116 e dall'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del presente appalto e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'aggiudicatario.

Il DEC e l'appaltatore si impegnano a effettuare almeno due incontri di carattere generale, uno entro un mese dalla comunicazione di aggiudicazione e uno in prossimità della scadenza del rapporto contrattuale, volti a uno scambio di informazioni e pareri. L'incontro iniziale in particolare è finalizzato a stabilire le procedure per l'erogazione delle prestazioni e le modalità di fatturazione.

Il DEC rilascia attestazioni periodiche di regolare esecuzione fondate su dati oggettivi e su criteri misurabili rilevati mediante la relazione dettagliata delle attività e la documentazione indicata all'art. 15 - Rendicontazione e sulla base di verifiche sui parametri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 6 - Parametri di qualità del servizio. Le attestazioni confluiscono nel fascicolo dell'appalto e costituiscono presupposto per la verifica di conformità/regolare esecuzione. La periodicità delle attestazioni di regolare esecuzione è definita in coerenza con la fatturazione.

Sono previsti controlli periodici e ispezioni a sorpresa senza preavviso all'appaltatore per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato anche allo scopo del miglioramento del servizio.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato oltre a quelli dichiarati dall'appaltatore in sede di presentazione dell'offerta di gara. La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche nelle sedi di attuazione del servizio per il tramite di propri incaricati, anche a sorpresa, nonché richieste di esibizioni documentali, per l'accertamento della regolare esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle normative vigenti. Dei controlli effettuati verrà dato atto mediante appositi verbali redatti in contraddittorio con l'appaltatore, anche nella forma di checklist con chiara individuazione delle obbligazioni contrattuali oggetto di controllo e dei parametri di qualità del servizio. La cadenza minima delle attività di controllo è semestrale.

Il Comune di Venezia si riserva di effettuare controlli a campione sui flussi finanziari dell'appalto, con la possibilità di richiedere all'appaltatore la documentazione dei pagamenti afferenti ai vari subcontraenti. Ciò, tenuto conto che l'appaltatore per l'intera filiera è il principale responsabile della corretta esecuzione dell'appalto, tenuto al ruolo di controllo e coordinamento rispetto a tutte le attività previste.

Le contestazioni in corso di esecuzione sono regolate come segue:

- il Direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento della prestazione oggetto del presente capitolato, facendo

pervenire per iscritto all'affidatario le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni e le tempistiche alle quali l'affidatario dovrà uniformarsi;

- l'affidatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicati per iscritto tramite PEC;
- su richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto, l'affidatario sarà inoltre tenuto a fornire, entro il termine che verrà comunicato, giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati, fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento;
- nell'ipotesi che venga riscontrata l'esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto richiesto dal presente capitolato tecnico e dagli altri documenti contrattuali, l'affidatario dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzione;
- nel caso in cui l'affidatario non si adeguasse al suddetto obbligo, l'Amministrazione comunale, previa diffida, potrà fare eseguire da altri la prestazione, ponendo a carico dell'affidatario tutti i maggiori costi e spese, salva l'applicazione delle penali previste al precedente art. 12.

L'appalto è soggetto alla certificazione di regolare esecuzione secondo i termini e le modalità previste dall'art. 38 dell'Allegato II.14 del D. Lgs 36/2023.

o

ART. 29 - RUOLI, RESPONSABILITÀ E SUPPORTO ORGANIZZATIVO NELLA FASE ESECUTIVA

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del Responsabile Unico del Progetto (RUP) sono definite dall'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato I.2. Il R.U.P., inoltre:

- trasmette al Direttore dell'esecuzione del contratto tutta la documentazione necessaria prevista dal Capitolato;
- acquisisce le segnalazioni dal Direttore dell'esecuzione per provvedimenti nei confronti della ditta aggiudicataria e provvede alla notifica;
- commina le penali sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione;
- promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente Capitolato.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'appaltatore e verificando la conformità delle prestazioni ai documenti contrattuali, compresi i controlli in loco, eventualmente con il supporto di altro soggetto delegato. A tal fine svolge tutte le attività espressamente definite dall'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 e quelle necessarie per il perseguimento dei compiti assegnati.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP o se nominato dal DEC, ai sensi

dell'art. 38, co. 1, dell'All. II.14 al D. lgs. 36/2023.

o

ART. 30 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 121, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 in ordine alla sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 121, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il RUP può ordinare la sospensione delle attività per cause di pubblico interesse o necessità; l'ordine è trasmesso all'appaltatore e ha efficacia dalla data di emissione. Tra le cause di pubblico interesse o particolare necessità rientra anche la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell'amministrazione competente.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore.

o

ART. 31 - SPESE, TASSE ED ONERI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo (si v. l'Allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023) e registro, copie del contratto e dei documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione dell'appalto.

o

ART. 32 - CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione dell'appalto il Foro competente è quello di Venezia.

o

ART. 33 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto e specificato dal presente Capitolato si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

o

ART. 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del

Regolamento UE 2016/679

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura di affidamento, dell'Area Coesione Sociale, è necessario fornire le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati:	Comune di Venezia
Responsabile del trattamento:	Dirigente Settore Servizi alla Persona <i>coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it</i>
Responsabile della Protezione dei Dati:	rpd@comune.venezia.it rpd.comune.venezia@pec.it

Finalità e base giuridica

Finalità: i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

Base Giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici.

Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati:

- dati personali comuni (quali ad es. dati anagrafici, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online etc.)
- dati relativi a condanne penali e reati o sanzioni amministrative;

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici quali ad es. uffici giudiziari, amministrazione finanziaria, ANAC, INPS, Uffici del Lavoro, Camera di Commercio, Committenti privati e pubblici.

Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità (in parte automatizzate o automatizzate e/o non automatizzate) e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

Comunicazione, diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali, quali ad es. uffici giudiziari, amministrazione finanziaria, ANAC, INPS, Uffici del Lavoro, Camera di Commercio, Committenti privati e pubblici.

Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.

Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso Ambasciate o Consolati per loro competenza per importanti motivi di interesse pubblico.

Obbligo di conferimento di dati personali

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura di gara e ottenere l'affidamento, nonché di procedere a tutti gli altri adempimenti connessi al perseguimento delle finalità di cui al punto 2.

Periodo di conservazione dei dati

I dati contenuti saranno conservati ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia e, comunque, per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini prescrittivi di legge.

Diritti dell'Interessato

A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente Responsabile del Settore Servizi alla Persona, PEC: coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.veneziamunicipale.it e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella sopra individuata, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriore informazione necessaria.

Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Obbligo di comunicazione di dati personali

In base all'art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per la partecipazione alla procedura in oggetto ed è un requisito necessario per la conclusione del contratto.

La mancata comunicazione dei dati, pertanto, comporta l'esclusione dalla procedura o l'impossibilità di stipulare il contratto in caso di aggiudicazione.

o

ART. 35 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. N. 196/2003 E SS.MM.II. E AL REGOLAMENTO 2016/679/UE

L'appaltatore è tenuto all'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., nonché quanto previsto del Regolamento n. 2016/679/UE e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa.

Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi l'appaltatore adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati deve essere comunicato in sede di gara.

o o o

Allegati:

1. **Modello Schema di dichiarazioni**
2. **Modello offerta economica**